

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 45

Riunione del 20 maggio 2009

### 33.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: MATANA MASSIMILIANO - tesserato

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente  
- Avv. Massimo Baldi Pergami - Componente-Relatore

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.* la Procura Federale FIPAV deferiva il sig. Matana Massimiliano:

a) per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza *ex artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT*, con esposto del 25.11.2008, falsamente denunciato di non aver mai sottoscritto il tesseramento con la ASD Pallavolo Carrarese.it, così traendo in inganno l'Organo inquirente che, proprio in virtù di tale esposto apriva un procedimento disciplinare a carico di detto sodalizio e del suo presidente.

Contestata le aggravanti di cui all'art. 49, lettere b e c R.G.

b) per aver, in violazione dell'art. 23 R.G., in violazione degli artt. 17 Statuto Fipav e 19 Rat, omesso di rispondere alla convocazione disposta dal Procuratore Federale per il giorno 19.2.2009, senza addurre alcuna giustificazione.

Deliberata e ritualmente comunicata l'instaurazione del giudizio, venivano convocate le parti per la riunione del 20 maggio 2009.

In detta riunione venivano sentiti per la Procura Federale l'Avv. Gaetano Marchei, il quale confermava la proposta di sanzioni della Procura, segnatamente la sospensione da ogni attività federale per mesi 10.

Precisava la Procura che le dichiarazioni testimoniali raccolte, nonché la comparazione tra la sottoscrizione apposta sul modulo di tesseramento, sostanzialmente identica a quella apposta sull'esposto presentato agli organi federali, erano elementi idonei a corroborare e dimostrare la fondatezza della contestazione di cui al capo a) della richiesta di deferimento.

./.

Su espressa domanda rivolta al procuratore dal presidente della Commissione, in ordine alla contestazione di cui al capo b) della richiesta di deferimento, l'Avv. Marchei evidenziava come la convocazione fosse avvenuta successivamente all'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Matana, ovvero quando già egli risultava essere indagato nel presente procedimento.

Il sig. Matana, seppur ritualmente citato, rimaneva assente, senza inviare o far pervenire alcuna giustificazione.

La Commissione Giudicante Nazionale

letti gli atti e considerate le osservazioni della Procura Federale,  
rileva:

in ordine al capo a) di incolpazione, gli elementi raccolti, segnatamente le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri Sampaoli, Grassi e Moriconi- i quali tutti affermano di aver udito dal sig. Matana la confessione in ordine alla propria sottoscrizione sul modulo di tesseramento- nonché l'esame comparativo delle varie sottoscrizioni apposte dal Matana su vari atti a disposizione della Commissione (richiesta di associazione alla ADS Pallavolo Carrarese, il modulo di tesseramento on line, nonché l'esposto denuncia inviato al Comitato regionale Toscano FIPAV) è emerso con chiarezza come la sottoscrizione apposta dal Matana sui moduli di tesseramento fosse autentica e, conseguentemente, la successiva denuncia attestante l'apocrifia della stessa, fosse in realtà falsa e calunniosa.

Le modalità con le quali è stata posta in essere dal Matana la condotta calunniosa e le conseguenze che ha provocato, induce a ritenere esistenti sia l'aggravante di cui alla lettera b art. 49 R.G. per aver danneggiato l'immagine della ADS Pallavolo Carrarese e del suo presidente che sono stati a seguito di tale denuncia, indagati dalla procura federale, subendo per tal motivo un danno al decoro e all'immagine, sia quella di cui alla lettera c) del medesimo articolo, per aver recato un danno all'organizzazione federale, avendo costretto la Procura ad effettuare indagini inutili nei confronti della ADS Pallavolo Carrarese e del suo Presidente.

In ordine al capo b) di incolpazione, a parere di questa Commissione, la condotta posta in essere dal Matana non può assumere rilevanza disciplinare, in quanto lo stesso non si è presentato alla Procura Federale, seppur invitato e senza addurre giustificazioni, esercitando

./.

il proprio diritto di difesa- diritto, peraltro, che può essere esercitato, sia attraverso condotte attive (deposito di memorie, relazioni, ecc) sia attraverso condotte omissive e/o passive, esercitando il diritto di non difendersi e/o non rispondere alle domande avanzategli.

Peraltro, tali principi sanciti dall'ordinamento statale ordinario, sono altresì codificati nel regolamento giurisdizionale della Fipav, il quale, all'art. 23 - la cui violazione sarebbe stata contestata dalla Procura nel citato capo di incolpazione- così recita: "*1. Gli interessati possono essere assistiti da un difensore munito di procura. Coloro che ricoprono cariche od incarichi federali non possono assistere le parti nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali. Le parti sono libere di scegliere la propria linea difensiva, anche non presentandosi alle convocazioni. Gli altri tesserati FIPAV, invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli organi di cui giurisdizionali e la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare*".

Appare di tutta evidenza, anche dalla lettura del dato testuale, come le parti del procedimento disciplinare possano esercitare il proprio diritto di difesa in maniera assolutamente piena e libera, ivi compreso coltivando il silenzio, senza che tale condotta possa essere sanzionata disciplinarmente.

Il legislatore sportivo, di contro, ha previsto espressamente che gli altri soggetti, non interessati al giudizio, abbiano l'obbligo, di rispondere alle convocazioni degli organi giurisdizionali, pena la sanzione disciplinare.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Delibera infliggere al tesserato Matana Massimiliano per la condotte di cui al capo a) di incolpazione , la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 8.

Assolve, il sig. Matana Massimiliano per le condotte di cui al capo b) di incolpazione perchè il fatto non costituisce illecito disciplinare.

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai

Affisso il 28 maggio 2009